



13

# Proposta di Legge

## per modificazioni alla Legge 15 Novembre 1859

---

### Articolo 1°

La limitazione del numero dei professori ordinari stabilita nell' Articolo 70 della legge 15 g<sup>no</sup>bre 1859 è rievocata.

Detto numero sarà ogni anno determinato dalla legge del bilancio.

### Articolo 2°

Il prescritto dall' Art° 70 della legge suddetta potrà essere applicato alle cattedre di perfezionamento che venissero istituite secondo il voto dell' Art° 84 della legge medesima.

Relazione  
sul disegno di legge  
sui Professori ordinarii,  
e su quelli deputati alle  
Cattedre di perfezionamento

---

L'Articolo 70. della Legge 13.  
Novembre 1859, determina il Numero dei  
professori ordinarii di ciascuna Università  
delle provincie antiche del Regno e delle  
Lombarde.

Nell'applicare il disposto di questo  
Articolo soffero gravissime difficoltà, le  
quali non si possono risolvere senza  
restringere in qualche modo i confini  
che furono <sup>assegnati dalla legge medesima</sup> ~~imposti anteriormente~~  
alle varie scienze professate nelle nostre  
Università.

Confrontando infatti il numero  
dei professori attuali nelle due Università  
di Torino e di Genova risulta che  
volendo designare i professori ordinarii  
secondo le norme del citato articolo,  
nell'Università di Torino si dovrebbe  
scemare il numero di essi in tutte le  
Facoltà, ed in quella di Genova  
cadrebbe questa diminuzione nella  
Facoltà di Legge soltanto.

Inoltre ben più gravi ragioni si  
possono addurre contro il prescritto dallo  
Articolo 70. ricavati dalla natura  
intrinseca degli insegnamenti Università.  
Non si può intendere agevolmente come

gli insegnamenti Universitarii debban  
mettersi in tali strettoie da forzarli ad  
accacciarsi od a mutilarsi.

È vero che a questo inconveniente  
cercava la stessa legge di provvedere  
colla facoltà di nominare professori  
straordinarii (Cap. iv art. 89, 90, 91, 92):  
ma è vero altresì che non così facilmente  
si sarebbe trovato un Uomo di qualche  
nome che avesse accettato le condizioni  
fatte a tale ufficio, e le quali riescono  
molto inferiori e nel Diritto e nello  
emolumento a quelle assegnate ai  
Professori ordinarii. Con questo  
intendimento il Ministro propone il  
seguente disegno di Legge, in cui allo  
Articolo 1.º si annullano le disposizioni  
contenute all' Articolo 70 più volte  
citato, e si determina che il numero  
dei professori ordinarii sia fermo  
annualmente dalla legge del Bilancio.

L' Articolo 8.º della stessa legge 13  
g<sup>mbre</sup> prescrive che nella facoltà di  
filosofia e di lettere in Torino, e  
nella Accademia di Milano si possa  
oltre gli insegnamenti stabiliti, dare  
insegnamenti di lingue antiche e  
moderne come eziandio corsi speciali  
di Letteratura e Filosofia, non che corsi  
temporanei relativi a diversi rami di

Prevedendo il caso che il Governo  
del Re debba per tali insegnamenti  
completivi valersi del disposto dello  
Articolo 69 della detta legge che lo  
autorizza a dispensarsi da ogni concorso  
quando si tratta di persone che per opere,  
che per scoperte, e per insegnamenti dati  
sono venute in meritata fama di singolare  
perizia nella materia cui dovrebbero  
professare, è necessario a non rendere  
vana questa facoltà che egli possa  
anche ai professori di tali corsi di  
perfezionamento applicare le  
disposizioni dell'Art. 70, da cui si concede  
di aumentare della metà lo stipendio  
fissato dalla Legge.

Se vogliamo rialzare gli studi,  
dobbiamo per ogni guisa cercare  
di avere nelle nostre Università gli  
uomini più chiari di ciascuna  
scienza, e massime quelli che in istudii  
speciali acquistarono fama non  
che italiana, europea.

È questo non solo nei corsi ordinarii  
ma nei completivi, affinché i nostri  
giovani rinvenzano nelle Università  
dello Stato quei maggiori mezzi di  
Studi che loro bastino, senza dover  
ricorrere alle Università straniere.

Una è evidente che quando trattisi

Di fatti ~~distinti~~ uomini, il Governo ha da  
essere largo in verso loro, per assicurare  
la elezione, ed è appunto questa  
larghezza che esso cerca di avere col lo  
Articolo 2° del disegno di legge che  
sotto pone alla discussione del  
parlamento a cui domanda di potere  
applicare il disp. dall' Art. 70, anche ai  
professori delle Cattedre di perfezionam.  
sebbene nominati col mezzo di concors.  
esenzia far uso della facoltà <sup>conceduta</sup> ~~concessa~~  
dall' art. 69, della legge 13 g<sup>no</sup> 1859.

N. 11.

Progetto Legge

presentato dal Ministro dell' Istruzione pubblica  
(Mammì)

nella tornata dell' 18. Maggio 1860  
sopra' articoli 70. e 75

Modificazioni della legge 13. g<sup>no</sup> 1859  
nella seduta

## Illustrissimi Signori Deputati

Sprecare o declinare il Monopolio del numerario esercitato con tanto egoismo alla camera di commercio attuale in danno alla maggioranza popolare, all'industria produzione e confezione delle derrate d'Agraria Italiana, principio e fine edificante l'Umana esistenza laboriosa e pacifica; varrà quanto sradicare la mala pianta dei poltroni, che per schivare la fatica del lavoro, brigano d'ogni sotto il suo simile all'inganno al tradimento amaro per procurarsi un'ignobile e vile ricchezza, studiata dai nostri Bozzi alla Cina e al Giappone.

Tutto che si cerca ed inulta, al pronto scopo di utile organismo all'industria di nostra Patria, non costante né punto né pace le gracciate del sig Bright alla Borsa Birmingham p.p. né quanto si saltava il primo agitatore Inglese nel 1859, dove diceva che con sei belle guerre (di loro uso) gli stolti avrebbero goduto tutti i benefici di questa terra: nulla costante le eventualità della provvida natura, che di continuo ci mostra l'ammovibile progresso illuminato dal nostro secolo.

Tutti che alla necessaria istruzione ed esercizio d'azione pratica pronta si avvantaggiano gli interessi, la tranquillità, e la ricchezza delle genti; occupate a decoro dei rispettivi capitali alla misura all'industria e commercio, affidati al progresso morale e materiale di Agraria e sue confezioni di liberale amministrazione.

zione pubblica, al fatto di sviluppare forza della Regione  
che a venti anni può essere duplicata: E per lavoro sostanziale  
alla difesa del coltore e beneficio dei bassi fondi da ridarsi a terre  
abitabili e coltivabili, vedere con sicurezza e tranquillità fra, ricca  
lieta e ricca occupazione delle genti bene organizzate, prospero  
senza futuro ben essere di unità civile.

Alla migliore amministrazione consigliativa della cosa  
pubblica la istruzione del basso popolo, acciò non trapponi  
per ignoranza del vero, ed al fatto pratico d'industria proce-  
zione naturale che può distarre l'Uomo dal giusto come dalle  
utopie delli presosi scienziati alla Pagana che non rifanno, anzi  
tentano di sotterra le cose per far fallita l'Italia, col' impo-  
gello d' Ottobre 1863, al rispetto d'ignari calcola la nostra unità rep-  
tazionale e politica di riforma Regionale. Quella che sopra fatto di ri-  
chiesta divenire affriamo attuare per le S. V. T. nella pubblica-  
zione delli nostri elementi alle Statistiche, al mezzo di spociarne la  
spesa alle comuni per una copia ognuna di esse, della presente  
nostra storia contemporanea senza aggravio dell'erario pubblico:  
Ma come le Gesuiti praticavano dal 1848 in poi.

Bartolomeo Faralloni

Quindici li 28 Settembre 1865.